Civile Ord. Sez. 5 Num. 28689 Anno 2026
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: BORDON GIANLUCA
Data pubblicazione: 09/11/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1032/2021 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

-ricorrente-

contro

GEST HOTELS ITALIA SRL (p. iva 01973380643), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Grappone

-controricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE

-intimata-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 2735, depositata il 10/6/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/10/2026 dal Consigliere Gianluca Bordon.

FATTI DI CAUSA

1. Gest Hotels Italia srl riceveva un avviso di accertamento con il quale veniva rettificato il reddito d'impresa dell'esercizio 2014. Su proposta del funzionario accertatore l'atto veniva annullato e

sostituito da un secondo avviso di accertamento. Nel giudizio avverso il primo avviso di accertamento l'Ufficio chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere ma la CTP di Avellino, con sentenza n. 1322/2017, ritenendo mancante la prova del formale annullamento, accoglieva il ricorso. Il secondo avviso di accertamento non veniva invece impugnato e l'Agenzia delle entrate affidava il carico all'Agente per la riscossione che, ai sensi dell'art. 29 del d.l. n. 78 del 2010, notificava alla società l'avviso di presa in carico, sollecitando il pagamento. La società impugnava l'avviso di presa in carico eccependone l'illegittimità sul presupposto dell'omessa notifica dell'avviso di accertamento.

2. La CTP di Avellino, con la sentenza n. 1095/2018, dichiarava inammissibile il ricorso non sussistendo le condizioni per poterlo impugnare, essendo regolarmente avvenuta la notifica dell'atto presupposto. L'Agenzia delle entrate aveva provato la notifica in data 13/12/2016 dell'avviso di accertamento con una copia della cartolina riportante l'annotazione: "atto regolarizzato dall'Ufficio. Dagli atti in nostro possesso risulta essere stato consegnato in data 13/12/2016". L'avviso di ricevimento gode della stessa forza certificativa di cui è dotata la relazione di notifica dell'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. in ordine ai fatti che l'agente postale attesta essere avvenuti in sua presenza sicché il destinatario che intende contestare l'avvenuta notifica ha l'onere d'impugnarlo a mezzo di querela di falso.

3. Con la sentenza n. 2735/2020 la CTR della Campania accoglieva l'appello della società, ritenendo non "sufficientemente provata" la notifica dell'avviso di accertamento. Osservava che nel giudizio di primo grado all'udienza del 12/9/2018 l'Ufficio aveva depositato l'originale della "cartolina verde" che, in aggiunta a quanto era stato scritto nella copia, riportava la dicitura "è stata

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

firmata dal destinatario Grappone Alessandra", senza alcuna sottoscrizione e senza riferimenti all'avviso di accertamento.

4. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a tre motivi, mentre la società ha resistito con controricorso. L'Agente per la riscossione, nonostante la notifica del 30/12/2020, è rimasto intimato.

5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Si esamina preliminarmente, per ragioni logiche, il terzo motivo relativo al vizio di motivazione. Con il terzo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell'art. 36 n. 4 del d.lgs. 546/92 e 132 n. 4 c.p.c., in relazione al vizio di cui all'art. 360 c. 1, n. 4 c.p.c. apparenza della motivazione», la ricorrente deduce che la CTR non ha motivato la decisione in ordine alla non riferibilità del duplicato della cartolina all'avviso di accertamento, non potendosi evincere il ragionamento compiuto.

2. Il terzo motivo non è fondato.

2.1. Questa Corte ha più volte affermato che la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da *error in procedendo* solo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., n. 22232/2016, Cass., Sez. U., 16159/2018, Cass. 29124/2021, Cass. 6758/2022 e Cass. 1986/2025). Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di «motivazione apparente», ove la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. 13248/2020 e Cass. 9627/2021).

2.2. Premesso che non è compito della Corte di cassazione condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, restando riservata al giudice di merito la valutazione dei fatti e l'apprezzamento delle risultanze probatorie, il percorso logico seguito dalla sentenza è comprensibile in quanto il giudice desume la mancanza di prova della notifica dell'avviso di accertamento dall'assenza, nella "cartolina verde", di riferimenti a quell'avviso di accertamento. Il mancato richiamo di riferimenti alla notifica contenuti nell'avviso di accertamento concerne la fondatezza della motivazione della sentenza impugnata, nel senso della sua persuasività sotto il profilo della completezza ed esattezza. Non si è in presenza di un enunciato meramente assertivo completamente disancorato dalle risultanze istruttorie.

3. Con il primo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della L. 890/82 e dell'art. 8 DPR 655/82, dell'art. 2700 c.c. anche con riferimento all'art. 116 c.p.c., in relazione al vizio di cui all'art. 360 c. 1, n. 3 c.p.c.», la ricorrente lamenta che la sentenza viola l'art. 116 c.p.c., avendo il giudice ritenuto di poter liberamente apprezzare la prova della notificazione. Nel giudizio di merito, l'Ufficio aveva depositato due duplicati dell'originario avviso di ricevimento e per contrastare quanto attestato dall'agente postale, avrebbe dovuto essere proposta una querela di falso.

4. Il primo motivo è fondato.

4.1. Occorre premettere che il giudice di appello ha richiamato e utilizzato entrambi i duplicati depositatati nel corso del giudizio di primo grado sicché, in mancanza di un ricorso incidentale, non deve essere esaminata la questione, a prescindere dall'art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992 applicabile *ratione temporis* sulle prove documentali

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

in appello, se il secondo duplicato fosse stato tempestivamente depositato nel giudizio di primo grado.

4.2. Per l'art. 8 d.P.R. n. 655 del 1982 lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità, ma l'operatore postale incaricato è tenuto a rilasciare, senza spese, un duplicato o altro documento comprovante il recapito del piego in formato cartaceo e a farlo avere al mittente. La precisazione che, in alternativa al duplicato, possa rilasciarsi altro documento equipollente in termini di prova, non osta alla conclusione per cui il giudice dovrà essere posto in condizione di verificare in quali esatti termini - nel caso, a mani di quale soggetto - si sia perfezionata o meno la ricezione, non potendo ammettersi surrogati a tale verifica e al necessario vaglio in sede giurisdizionale (Cass. 2551/2019). Il duplicato non deve essere sottoscritto dalla persona alla quale il piego era stato consegnato, assumendo rilevanza il registro di consegna attestante l'avvenuta ricezione dell'avviso originario, del quale il duplicato deve essere una riproduzione fedele, contenendo tutte le indicazioni proprie dello stesso, compresa l'indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto (Cass. 14574/2018).

4.3. Il documento depositato dall'Agenzia delle entrate, riportato a pag. 13 del ricorso, risponde ai requisiti indispensabili riportando il numero cronologico (1191), la data della spedizione della raccomandata (9/12/2016), il destinatario ("Gest Hotel Italia srl via Mancini 1 c/o avv. Grappone), l'attestazione sulla data della consegna e l'identità del ricevente (atto regolarizzato d'ufficio. Dagli atti in nostro possesso risulta essere consegnato in data 13/12/2016 ed è stato firmato dal destinatario Grappone Alessandra") con timbro e sigla riferibili all'ufficio postale.

4.4. Il duplicato dell'avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico, alla stessa stregua dell'originale, e fa piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale attesta essere avvenuti in sua presenza,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sicché il destinatario che intenda contestare l'avvenuta notificazione ha l'onere di proporre querela di falso nei confronti di detto atto (Cass. 24852/2006, Cass. 14754/2018 e Cass. 22348/2020). In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un valore diverso oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione (Cass. 5800/2026 e Cass., Sez. U., 20867/2020). Sostenendo che non fosse "sufficientemente provata" la notificazione per l'assenza di sottoscrizione, il giudice o ha violato l'art. 8 d.P.R. n. 655 del 1982, richiedendo che sul duplicato debba essere apposta anche la sottoscrizione del destinatario, poiché non era stata posta alcuna questione sulla sigla e sul timbro dell'addetto all'ufficio postale, ovvero ha violato l'art. 116 c.p.c., ritenendo di poter liberamente valutare la prova nonostante per contestare la data della notifica e l'identità del consegnatario fosse necessario ricorrere alla querela di falso.

5. Con il secondo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della L. 890/82 e dell'art. 8 DPR 655/82, dell'art. 2700 c.c. anche con riferimento all'art. 116 c.p.c., in relazione al vizio di cui all'art. 360 c. 1, n. 5 c.p.c.», l'Agenzia delle entrate lamenta che la CTR aveva ritenuto di accogliere l'appello anche per una seconda ragione, costituita dall'assenza di elementi che consentissero di riferire il duplicato dell'avviso di ricevimento all'atto presupposto. Focalizzando l'attenzione soltanto sul duplicato, il giudice non aveva esaminato il fatto costituito dalla riferibilità della cartolina all'avviso di accertamento. Nel giudizio di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

appello la società si doleva che dalla cartolina cron. 1191 non era possibile reperire riferimenti all'avviso di accertamento, mentre l'Amministrazione aveva sostenuto che la riferibilità apparisse con evidenza dal prospetto dell'avviso di accertamento, dove, oltre ai dati numerici della raccomandata, era indicato anche il n. cron. 1191.

6. Il motivo è fondato.

6.1. La Corte, a sezioni unite (Cass., Sez. U., 8053/2014), ha chiarito che l'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., nella formulazione novellata dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, num. 6, e 369, secondo comma, num. 4, c.p.c. il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività».

6.2. Nel giungere alla conclusione che il duplicato dell'avviso di consegna non contenesse riferimenti all'avviso di accertamento, il giudice ha omesso di considerare il numero di cronologico dell'avviso di ricevimento (n. 1191) riportato tanto sul duplicato depositato dall'Amministrazione finanziaria, quanto alla pag. 24 dell'avviso di accertamento notificato a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento n. 76701655195/6, cron. 1191/2016. Grazie alla corrispondenza del numero di cronologico, è possibile associare l'atto tributario alla raccomandata. Il duplicato consente di ritenere raggiunta la prova che l'avviso di accertamento

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di cui si discute (e non un altro atto tributario) fosse stato regolarmente notificato, con la conseguenza che la contribuente non poteva utilmente impugnare l'avviso di presa in carico.

7. L'avviso di presa in carico, atto di per sé privo di valenza provvedimentale e di autonoma lesività, è impugnabile quando esso costituisce il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria, a causa della mancata o invalida notifica dell'atto presupposto, poiché, in tal caso, l'impugnazione dell'atto successivo è funzionale a recuperare la tutela giurisdizionale e a far valere i vizi dell'atto presupposto non conosciuto (Cass. 1397/2026). Constatata la regolarità della notificazione dell'avviso di accertamento, non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, sicché la causa *ex* art. 384, secondo comma, ultima parte, c.p.c. va decisa nel merito dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo della società.

8. Le spese vanno compensate per i gradi di merito; per il giudizio di legittimità seguono la soccombenza della contribuente e, sulla base dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della controversia, si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e rigetta il terzo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente. Compensate le spese di lite per i gradi di merito, condanna la contribuente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle entrate per il giudizio di legittimità, liquidate nella somma di euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 27/10/2026

la Presidente

Roberta Crucitti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale